

dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2026

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 661

26A02564

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2026.

Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse stanziati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto l'art. 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera a);

Visto l'art. 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 5, comma 2-ter del decreto-legge n. 14 del 2017, prevedendo un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto l'art. 11-bis, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che per l'anno 2019 ha incrementato di ulteriori 20 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter;

Visto l'art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ha incrementato di ulteriori 15 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter;

Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 che, modificando l'art. 1, com-

ma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, innalza a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter attingendo ai fondi - pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 - stanziati dal comma 776 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 del 9 marzo 2018, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per gli anni 2017, 2018 e 2019, dal citato art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 27 giugno 2020, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per l'anno 2020;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 29 ottobre 2021, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per l'anno 2021;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2022, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per l'anno 2022;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 27 gennaio 2023, con il quale sono stati modificati i termini di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento di cui al dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2022;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per l'anno 2023;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2025, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziati per l'anno 2024;



Visto l'art. 11-*bis*, comma 19, del citato decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'art. 35-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, relativamente alle annualità 2020, 2021 e 2022;

Visto l'art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al citato art. 1, comma 676, dalla legge n. 197 del 2022, relativamente alle annualità 2023, 2024 e 2025;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, che detta principi per il riequilibrio territoriale;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale nonché all'assegnazione dei finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale di settore;

Considerato, quindi, che, ai sensi del richiamato art. 2, commi 107 e 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le risorse di cui al presente decreto non vengono trasferite ai territori delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al citato art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con riguardo alle somme stanziare relativamente all'anno 2025;

ADOPTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto è adottato ai sensi dell'art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e definisce le modalità di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse stanziare dall'art. 1, comma 676, della

legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come incrementate dall'art. 3-*ter* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «art. 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016»: l'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

b) «Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

c) «nuovo Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

d) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

e) «decreto legislativo n. 267 del 2000»: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

f) «decreto-legge»: il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

g) «decreto-legge n. 113 del 2018»: il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

h) «decreto-legge n. 135 del 2018»: il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

i) «legge n. 197 del 2022»: la legge 29 dicembre 2022, n. 197;

j) «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», limitatamente alle parti ancora applicabili, in relazione a quanto previsto dall'art. 216, del «Codice dei contratti pubblici» e dall'art. 225 del «nuovo Codice dei contratti pubblici»;

k) «direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012»: la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/SI-CPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto: «direttiva del Ministero dell'interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale»;

l) «finanziamento» o «finanziamenti»: la quota parte delle risorse stanziare dall'art. 1, comma 676, della «legge n. 197 del 2022», così come incrementate dall'art. 3-*ter* del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,



n. 159, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del «decreto-legge»;

m) «linee generali»: le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 24 gennaio 2018, di cui all'art. 2, comma 1, del «decreto-legge»;

n) «linee guida»: le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in data 26 luglio 2018, di cui all'art. 5, comma 1, del «decreto-legge»;

o) «patto» o «patti»: il patto o i patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, in coerenza con le «linee generali» di cui all'art. 2 del «decreto-legge», nel rispetto delle «linee guida», di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo «decreto-legge», con i quali possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano;

p) «progetto» o «progetti»: il progetto o i progetti relativi alla realizzazione ed all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del «decreto-legge»;

q) «associazioni di comuni»: le associazioni dei comuni firmatari della convenzione di cui all'art. 30 del «decreto legislativo n. 267 del 2000», stipulata per svolgere in modo coordinato il servizio di polizia municipale;

r) «consorzi di comuni»: l'ente pubblico di cui all'art. 31 del «decreto legislativo n. 267 del 2000» costituito dai più comuni per la gestione associata del servizio di polizia municipale;

s) «unione di comuni»: l'ente locale di cui all'art. 32 del «decreto legislativo n. 267 del 2000», costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità delle richieste degli enti interessati

1. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni:

a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;

b) che non hanno beneficiato del «finanziamento» nelle tre procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto;

c) i cui «progetti» sono stati approvati in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno;

d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

2. Non è ammesso il «finanziamento» dei «progetti» per i quali l'importo, richiesto a valere sulle risorse statali, superi i 250.000 euro.

3. Non è ammesso, in ogni caso, il «finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati a qualsiasi titolo.

4. Ai sensi dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non sono ammessi al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni che insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Art. 3.

Termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste degli enti di cui all'art. 2 di ammissione al «finanziamento» per l'esercizio finanziario 2025 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre i trenta giorni successivi.

2. La commissione di cui all'art. 5, ultimata l'istruttoria delle richieste pervenute, provvede alla redazione delle graduatorie di cui all'art. 7, ai fini della concessione del «finanziamento» secondo le modalità indicate dall'art. 8.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle richieste e documentazione da allegare

1. Gli enti di cui all'art. 2 presentano le richieste di ammissione ai finanziamenti alla Prefettura-UTG territorialmente competente. La Prefettura-UTG trasmette le richieste all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente ad una propria relazione nella quale:

a) attesta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, in base alle dichiarazioni rese dagli enti ed agli atti in proprio possesso;

b) attesta l'indice di delittuosità, relativo all'anno precedente a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, registrato nel territorio del comune interessato e riferito alle sole tipologie di reato individuate nel paragrafo 3 delle «linee generali».

2. Le richieste di ammissione al «finanziamento» devono essere, a pena di irricevibilità, redatte sul modello di cui all'allegato A) al presente decreto ed essere corredate da:

a) copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalità di cui all'art. 41 del «nuovo codice dei contratti pubblici», la cui



stima economica dovrà espressamente indicare la quota di cofinanziamento;

b) dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito, ovvero che sarà inserito, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato;

c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di «finanziamento» (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità del delegante e del delegato).

3. L'importo delle spese tecniche ammissibili, al netto della cassa e dell'IVA, non può essere superiore al 15% dell'importo che sarà posto a base d'asta e dovrà essere comprensivo delle seguenti voci:

a) progettazione in tutte le sue fasi;

b) direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;

c) regolare esecuzione/collaudo;

d) coordinamento della sicurezza;

e) qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali (geologica, strutturale, archeologica, rilievi, etc.).

Art. 5.

Commissione di valutazione delle richieste di finanziamento

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno si provvede alla nomina di un'apposita commissione incaricata di esaminare le richieste avanzate dagli enti di cui all'art. 2 ai fini della successiva erogazione del relativo «finanziamento».

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della carriera prefettizia e tra i dirigenti dell'area delle funzioni centrali dell'amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Per le attività svolte dai componenti della Commissione di cui al comma 1, non è previsto alcun compenso.

Art. 6.

Criteri di valutazione delle richieste

1. Le richieste presentate dagli enti di cui all'art. 2 con le modalità di cui all'art. 4, sono valutate dalla Commissione di cui all'art. 5, ai fini della concessione del «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

a) indice di delittuosità del comune di cui all'attestazione prevista all'art. 4, comma 1, lett. b): da 0 a 15 punti con l'attribuzione di 15 punti al «progetto» del comune con l'indice di delittuosità più alto e l'attribuzione ai «progetti» dei restanti comuni di un punteggio inferiore da stabilire proporzionalmente all'indice di delittuosità riportato dai medesimi comuni;

b) entità numerica della popolazione residente, secondo le seguenti fasce demografiche, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuna indicato:

fino a 5.000 abitanti - 8 punti;

da 5.001 a 50.000 - 6 punti;

da 50.001 a 100.000 - 4 punti;

oltre 100.000 - 2 punti;

c) alle richieste presentate dalle unioni di comuni, dalle associazioni di comuni e dai consorzi di comuni sarà in ogni caso attribuito, indipendentemente dalla fascia demografica di appartenenza, il punteggio di 10 punti;

d) la commissione procede ad un'ulteriore valutazione delle richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra l'importo del cofinanziamento proposto dall'ente e l'importo complessivo del «progetto». Successivamente alla percentuale di cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 10 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento (PCi) sarà applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente formula: $(PCi / PCmax) \times 10$.

2. I punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui al comma 1 sono arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta di ammissione al «finanziamento» è attribuito un punteggio massimo pari a 35 punti.

3. A parità di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine:

a) i comuni nei confronti dei quali, negli ultimi 10 anni, è stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»;

b) i comuni che negli ultimi 10 anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000»;

c) le richieste di «finanziamento» che presentano il livello di progettazione più elevato;

d) in caso di ulteriore parità, sarà data priorità all'ordine di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente. A tal fine sono prese in considerazione la data e l'ora di presentazione delle richieste.

Art. 7.

Formazione della graduatoria e assegnazioni differenziate

1. La Commissione di cui all'art. 5 procede alla valutazione delle richieste di «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e forma una graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di cui all'art. 6, comma 3.

2. La graduatoria di cui al comma 1, garantisce, altresì, il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, sulla base dei criteri fissati dal comma 2 dell'art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, per la successiva redazione della graduatoria definitiva degli enti ammessi al «finanziamento».



Art. 8.

Pubblicazione della graduatoria e ammissione al «finanziamento»

1. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito del Ministero dell'interno, nella sezione Amministrazione trasparente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del presente decreto, i «progetti» sono ammessi a «finanziamento» secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui all'art. 7, comma 2, e, comunque, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie fissate in 19 milioni di euro per l'anno 2025, allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Capitolo 7416, piano gestionale n. 1: «Trasferimenti per l'installazione da parte dei comuni dei sistemi di videosorveglianza», iscritto nell'unità di voto parlamentare 3.3 «Pianificazione e coordinamento forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

3. I «progetti» ammessi a «finanziamento» sono comunicati alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a darne formale comunicazione agli enti interessati.

Art. 9.

Adempimenti successivi, verifiche, controlli e perdita del «finanziamento»

1. I «progetti» ammessi a «finanziamento» devono essere resi esecutivi entro centoventi giorni dalla data di formale comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3. È fatta salva l'eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte dell'ente beneficiario. La determinazione a contrarre, di cui all'art. 17 del «nuovo codice dei contratti pubblici», deve essere assunta nei successivi trenta giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».

2. Per i «progetti» esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre, di cui all'art. 17 del «nuovo codice dei contratti pubblici», dovrà essere assunta entro trenta giorni dalla data di formale comunicazione di cui all'art. 8, comma 3, e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».

3. A seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fidejussione bancaria o di una polizza fidejussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sarà erogato il «finanziamento» con le seguenti modalità:

il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;

il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all'avvio dell'esecuzione;

il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture;

il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformità.

4. Le somme di cui al comma 3 sono accreditate all'ente interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio e devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato.

5. Il cronoprogramma esecutivo dell'intervento deve essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui al comma 2, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione comporta la revoca del «finanziamento», con la conseguente restituzione delle somme erogate.

6. La revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresì, alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «nuovo Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili.

7. L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere trasmesso entro novanta giorni dall'ultimazione, pena la revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme concesse.

8. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.

Art. 10.

Effetti della decadenza e della revoca del «finanziamento» e recupero delle somme

1. In caso di decadenza, il «finanziamento» è concesso all'ente collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione utile dopo l'ultimo assegnatario, con riguardo all'esercizio finanziario di riferimento.

2. In caso di revoca del finanziamento, le somme riscosse dall'ente interessato vengono versate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione al capitolo 7416 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione ad altro ente con la procedura di cui al comma 1.

Art. 11.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2026

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1958*





ALLEGATO A

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA

Richiesta di finanziamento, a valere sulle risorse finanziarie fissate in 19 milioni di euro per l'anno 2025 dall'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 197/2022.

**AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA R O M A**

per il tramite della:

PREFETTURA – UTG DI

SOGGETTO PROPONENTE

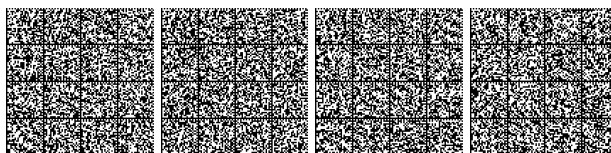
TITOLO DEL PROGETTO



Introduzione

Il presente Modello rappresenta l'unico formulario ammissibile per la presentazione delle richieste di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie fissate in 19 milioni di euro per l'anno 2025 dall'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 197/2022.

Il Modello deve essere compilato in ogni sua parte, datato e firmato dal legale rappresentante dell'Ente o suo delegato.



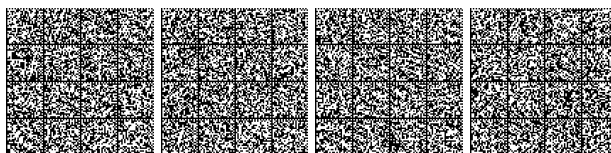
1. Anagrafica ente proponente

Denominazione	
Indirizzo	
Prefettura – UTG competente	
ANAGRAFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE (o suo delegato giusta delega allegata al presente modulo)	
Nome e Cognome	
Indirizzo	
Telefono	
Indirizzo di posta certificata	

2. Anagrafica del progetto

Titolo del progetto	
Localizzazione	
Durata ¹ stimata (in mesi)	
DESCRIZIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO (importi IVA inclusa)	
Importo complessivo (A)	
Quota cofinanziamento (B) a carico del proponente	
Importo del finanziamento richiesto	
Percentuale cofinanziamento (B / A) x 100	

¹ Coerente con la tempistica riportata nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6.4 del presente modulo.



3. Dichiarazioni per la verifica dei requisiti di ammissibilità

3.1 Il comune ha sottoscritto i «patti», tra il prefetto territorialmente competente ed il sindaco, che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.2 Il comune ha beneficiato del «finanziamento» nelle tre procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.3 Il progetto di videosorveglianza proposto è stato approvato in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conforme alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.4 L'ente ha la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare per almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi?:

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Si riserva di iscrivere le somme a bilancio

3.5 Il «finanziamento» per il progetto di videosorveglianza proposto non supera l'importo di 250.000 euro a valere sulle risorse statali?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.6 Sussistono impedimenti pregiudizievoli per l'attuabilità dell'intervento proposto?:

- ☐ Sì
- ☐ No



3.7 Con riguardo all'esclusione prevista dall'articolo 2, comma 4:

- ☐ L'ente non rientra tra quelli non ammessi al finanziamento ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

4. Dichiarazioni per la valutazione dei titoli di preferenza

4.1 Il comune ricade tra quelli nei confronti dei quali è stato dichiarato il dissesto, negli ultimi 10 anni, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del "decreto legislativo n. 267 del 2000"?:

- ☐ Sì
☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento:

4.2 Il comune negli ultimi 10 anni è stato destinatario di provvedimenti di scioglimento del consiglio comunale, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del "decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"?:

- ☐ Sì
☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento:

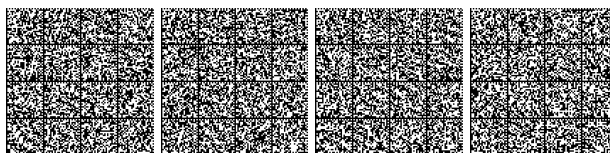
4.3 Indicare il livello di progettazione (art. 23 del "Codice dei contratti pubblici" e art. 41 del "nuovo Codice dei contratti pubblici")

5. Ulteriori dichiarazioni

5.1 Il comune, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall' «art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016», ricade nell'ambito di una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna?

- ☐ Sì
☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare quale:



5.2 L'intervento è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato?

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Verrà in seguito aggiornato

6. Contenuti del progetto**6.1 Riportare gli estremi di approvazione del progetto proposto:**

Progetto ²	
Tipologia atto	
N. di protocollo e data	

6.2 Il progetto necessita di acquisire ulteriori pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc.?

- ☐ Sì
- ☐ No

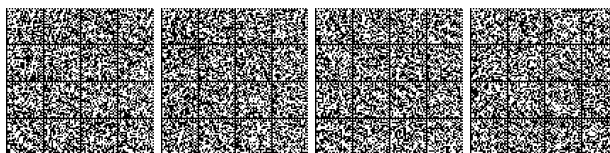
In caso di risposta affermativa compilare la tabella seguente:

Descrizione parere	Tempistica stimata

6.3 La gestione dell'appalto viene esercitata dall'ente?:

- ☐ Sì
- ☐ No

² Indicare il livello di progettazione di cui all'art. 23 del "Codice dei contratti pubblici" e all'art. 41 del «nuovo Codice dei contratti pubblici».



In caso di risposta negativa, indicare il soggetto che svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante (art. 37 e seguenti del «Codice dei contratti pubblici» e art. 62 del «nuovo Codice dei contratti pubblici»):

6.4 Cronoprogramma di progetto

Campire una o più celle di riferimento per ciascuna attività.

Descrivere le attività, quali, a scopo indicativo e non esaustivo: attività propedeutiche all'esecuzione dell'appalto (ulteriori indagini, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, validazione progetto, ecc.); attività relative all'esecuzione del contratto (procedura di evidenza pubblica per la selezione dell'operatore economico, direzione dei lavori o dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza, ecc.); attività finali di verifica e collaudo del progetto.

Descrizione attività	ANNO ¹ ()								ANNO ¹ ()							
	trimestre								trimestre							
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Attività 1																
Attività 2																
Attività 3																
Attività 4																
Attività 5																



[illegible]

7. Richiesta di finanziamento e dichiarazione di impegno del soggetto proponente

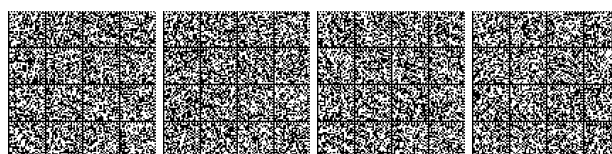
Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante dell'Ente richiedente (o suo delegato giusta delega allegata in atti), CHIEDE
l'ammissione al finanziamento fissato dall'art. 1, comma 676, della «legge n. 197 del 2022», in 19 milioni di
euro per l'anno 2025, per la realizzazione dell'intervento denominato:

--

descritto nel presente modulo di presentazione delle proposte progettuali. Allo scopo si IMPEGNA, in rappresentanza dell'ente:

- a) ad acquisire i pareri tecnici ed amministrativi obbligatoriamente richiesti per legge;
- b) a realizzare l'intervento in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente, ed in particolare al «Codice dei contratti pubblici», al «nuovo Codice dei contratti pubblici» e al «D.P.R. n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili;
- c) ad accettare la modalità di erogazione dei «finanziamenti» indicate nel decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- d) ad utilizzare il «finanziamento» oggetto della richiesta esclusivamente per la realizzazione dell'intervento proposto;
- e) a farsi carico del cofinanziamento proposto;
- f) ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere impreveduto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell'intervento;
- g) a mantenere in efficienza i sistemi di videosorveglianza realizzati nel massimo di 5 anni dalla conclusione delle attività di progetto e la messa in esercizio dell'impianto a seguito di regolare esecuzione o collaudo;
- h) a restituire le somme concesse dal Ministero dell'interno in caso di inottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- i) all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, a presentare una fidejussione bancaria o una polizza fidejussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG competente per territorio, al fine di consentire l'erogazione del finanziamento, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



- l) ad inviare la documentazione relativa alla rendicontazione, nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato, alla Prefettura-UTG territorialmente competente, per consentire l'erogazione del finanziamento;
- m) a trasmettere alla Prefettura-UTG competente i seguenti atti: contratto di appalto, verbale consegna dei lavori ovvero verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ed ogni altra documentazione richiesta allo scopo di monitorare il corretto avanzamento delle attività di progetto ed il rispetto degli impegni assunti con la presente istanza. In particolare, a trasmettere l'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo dei lavori o il certificato di regolare esecuzione, entro 90 giorni dall'ultimazione;
- n) a realizzare tutte le attività dell'intervento, nel rispetto della tempistica riportata nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6.4;
- o) a realizzare i lavori ovvero la fornitura, nel rispetto del cronoprogramma esecutivo del progetto;
- p) ad assumere la determinazione a contrarre ex art. 32, «Codice dei contratti pubblici» e art. 17, «nuovo Codice dei contratti pubblici», nei termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, procedendo, senza ritardi, alle conseguenti attività di evidenza pubblica necessarie al perfezionamento dell'appalto.

8. Allegati

L'ente, ai fini dell'ammissione al finanziamento, allega la seguente documentazione:

- 1) copia degli elaborati relativi al progetto³ _____
redatti con le modalità di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici» e all'art. 41 del «nuovo Codice dei contratti pubblici», riportanti espressamente la quota di cofinanziamento;
- 2) copia dell'atto di approvazione del progetto di cui al paragrafo 6.1;
- 3) dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato, ovvero che verrà in seguito aggiornato;
- 4) relazione descrittiva di sintesi del progetto con rappresentazione planimetrica riportante la localizzazione degli interventi all'interno del territorio comunale di competenza;
- 5) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità di delegante e delegato).

_____ lì _____

In fede

(timbro e firma)

³ Indicare il livello di progettazione di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici» e all'art. 41 del «nuovo Codice dei contratti pubblici».



Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella documentazione consegnata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità.

_____ lì _____

In fede

(timbro e firma)



**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. (UE) 2016/679 (GDPR)**

Si informa che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza procederà al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti integrativi.

La base giuridica del trattamento trova fondamento nell'art 6 comma 1, lettera "e" del GDPR.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il punto di contatto è: l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, via Panisperna, n. 200 - 00184 Roma; e-mail: coordinamentoffpp@interno.it; PEC: dipps.558uffcoordffpp@pecps.interno.it.

Il Responsabile per la sicurezza del Trattamento dei dati personali è il Ministero dell'interno, piazza del Viminale, n. 1, 00184 Roma; numero telefonico centralino: 06 4651.

Ufficio del Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell'interno indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@interno.it; indirizzo posta elettronica certificata: rdp@pec.interno.it; recapito telefonico: 06.46539557.

I dati forniti sono trattati per la gestione delle procedure riguardanti le richieste di ammissione al finanziamento, la formazione della graduatoria e l'individuazione degli enti ammessi.

I dati sono trattati senza o con l'ausilio di strumenti elettronici; in quest'ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai *data base*).

La gestione dei dati su supporto cartaceo (come, la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza organizzative specifiche (es. tenuta in custodia delle istanze, archiviazione, non divulgazione delle informazioni).

L'Amministrazione può acquisire d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai partecipanti alla procedura.

I dati saranno conservati:

- per quel che riguarda i dati personali contenuti nelle istanze di partecipazione o in documenti allegati ad esse, in una forma che consenta l'identificazione, secondo i principi di cui all'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, lett. "e" del Regolamento (UE) 2016/679;
- gli altri dati acquisiti saranno custoditi per il successivo trattamento nel fascicolo d'ufficio per un periodo di 10 anni.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla Sezioni 2, 3 e 4 del Capo III del Regolamento (UE) 2016/679.

Inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati personali.

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, dichiara di aver preso visione dell'informativa soprariportata.

_____ lì _____

In fede

(timbro e firma)

